

# BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	Pag. 1
CONVOCAZIONI . . . . .	» 3

## ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

(*Seduta antimeridiana*)

GIOVEDÌ 4 GENNAIO 1962. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione, Bosco ed i Sottosegretari di Stato, Badaloni Maria ed Elkan.

All'inizio della seduta il Presidente Ermini commemora il senatore Ponti, già Presidente della Commissione Istruzione del Senato, deceduto di recente. Si associa per il Governo il Ministro Bosco.

### DISEGNO DI LEGGE:

« Utilizzo di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano di sviluppo della scuola » (3488).

La Commissione riprende la discussione del disegno di legge, di cui nella seduta del 20 dicembre 1961 erano stati approvati i primi tre articoli, oltre ad uno aggiuntivo.

Il deputato Nicosia propone un articolo aggiuntivo per un aumento dello stanziamento previsto per le borse di studio, nel rispetto della legge 9 agosto 1954, n. 645, e degli articoli 33 e 34 della Costituzione.

I deputati Codignola, Natta e Badini Confalonieri sono contrari, in quanto il disegno di legge dovrebbe limitarsi alle parti non controverse del « Piano della scuola ». Il Presidente Ermini, Relatore, il Ministro ed il deputato Leone Raffaele, pur essendo favorevoli nel merito, ritengono che l'emendamento non sia stato posto nella sede idonea. L'emendamento, posto in votazione, non è approvato.

Sull'articolo 4, che prevede stanziamenti per le università, ad integrazione di quanto già disposto dalla legge 5 marzo 1961, n. 158, i deputati Natta, Codignola, Sciorilli Borrelli e Alicata svolgono la tesi, per cui tali stanziamenti si debbano limitare alle Università di Stato, ai sensi dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Il Presidente Ermini, Relatore, rileva che le Università libere sono sullo stesso piano delle Università statali; il deputato Pitzalis sottolinea il carattere pubblicistico delle Università libere; il Ministro Bosco fornisce dati circa la ripartizione dei contributi fra tutte le istituzioni universitarie, rilevando come alle Università libere sia andata una percentuale non superiore al 3 per cento degli stanziamenti stabiliti dalla legge n. 158; anche i deputati Di Luzio e Rivera intervengono a favore delle Università libere.

Dopo ampia discussione la Commissione delibera per il momento di accantonare l'articolo.

L'articolo 5, che prevede 35.500 milioni per il finanziamento delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, è approvato con un emendamento a carattere chiarificativo dei deputati Sciorilli Borrelli ed altri.

L'articolo 6, che prevede stanziamenti per scuole speciali e classi differenziali, dopo ampia discussione, a cui partecipano i deputati Badini Confalonieri, Codignola, Sciorilli Borrelli, Buzzi, Titomanlio Vittoria, Rampa, Natta, il Sottosegretario Badaloni Maria e il Ministro Bosco, è approvato conformemente alla dizione usata nel disegno di legge per il « Piano della scuola ».

Il Presidente Ermini rinvia, quindi, il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

(*Seduta pomeridiana e notturna*)

GIOVEDÌ 4 GENNAIO 1962. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono il Mini-

stro della pubblica istruzione, Bosco ed i Sotosegretari di Stato, Badaloni Maria ed Elkan.

DISEGNO DI LEGGE:

« Utilizzo di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano di sviluppo della scuola » (3488).

La Commissione riprende la discussione del disegno di legge e approva senza modificazioni l'articolo 7, recante stanziamenti per i patronati scolastici.

L'articolo 8, che dispone per il trasporto degli alunni alle scuole elementari e del completamento dell'obbligo, è approvato con un emendamento del deputato Marangone, elevante la spesa a lire 1.000 milioni.

Il deputato Sciorilli Borrelli propone la soppressione dell'articolo 9, che prevede la spesa di lire 5.300 milioni per corsi della scuola popolare di tipo A e B. Sono favorevoli i deputati Badini Confalonieri e Codignola. Sono contrari i deputati Buzzi, Reale Giuseppe, Titomanlio Vittoria e Leone Raffaele e il Ministro Bosco. Posto in votazione, l'articolo risulta soppresso.

Sul primo comma dell'articolo 10, che dispone stanziamenti per le attrezzature di istituti tecnici e istituti professionali, il deputato Codignola propone l'aggiunta della parola « statali ». Dopo ampia discussione il comma è approvato con l'aggiunta delle parole « istituiti dallo Stato », proposta dal deputato Buzzi. Il secondo comma dell'articolo è per il momento accantonato.

L'articolo 11, che prevede stanziamenti per il funzionamento delle accademie, istituti e scuole dell'istruzione artistica, è approvato con un emendamento che eleva la spesa a 362 milioni, su proposta del Presidente Ermini e del deputato Marangone.

Gli articoli 12 e 13 sono approvati senza modificazioni.

La Commissione approva poi un articolo aggiuntivo, proposto dai deputati Caiazza e Buzzi, che dispone stanziamenti a favore dei convitti nazionali e degli educandi femminili per 250 milioni.

La Commissione riprende quindi la discussione dell'articolo 4 del disegno di legge, con l'intervento dei deputati Natta, Rivera, del Presidente Ermini e del Ministro Bosco. Il Presidente sospende momentaneamente la seduta, per consentire una migliore valutazione della situazione da parte dei gruppi politici.

*(La seduta, sospesa alle 19,30, riprende alle 20,40).*

Alla ripresa della discussione il Presidente Ermini espone le linee generali di un possibile accordo sui punti controversi del dise-

gno di legge. Dopo ulteriori interventi dei deputati Codignola, Badini Confalonieri, Buzzi, Nicosia, Rivera, Alicata, Malagugini, Resta e Leone Raffaele, la Commissione approva l'articolo 4, aumentando in parte gli stanziamenti ivi previsti e aggiungendo al primo comma le parole: « fermo restando il disposto dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvati dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 », e al secondo comma le parole: « ivi comprese le Università di cui all'articolo 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 ». Inoltre su proposta del Presidente e del deputato Leone Raffaele, viene precisato che le spese di cui al punto 1°), si riferiscono anche agli impianti sportivi e agli osservatori astronomici.

I commi terzo e quarto dell'articolo 4 ed altri aggiuntivi proposti dal Ministro Bosco sono approvati in un distinto articolo aggiuntivo 4-bis del seguente tenore:

« È autorizzata l'istituzione di 100 nuovi posti di professore universitario di ruolo e 750 nuovi posti di assistente ordinario, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-62.

L'assegnazione e la ripartizione dei posti di cui al precedente comma saranno effettuate secondo le norme della legge 5 marzo 1961, n. 158, con le modifiche di cui ai commi seguenti; i termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre istituite con la presente legge e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati al 15 aprile e al 15 maggio 1962.

La domanda di assegnazione dei posti di professore di ruolo sarà fatta dalle facoltà e trasmessa al Ministero della pubblica istruzione dal rettore dell'università, udito il senato accademico.

La metà dei posti di professori di ruolo istituiti con la presente legge è destinata al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250 per le facoltà scientifiche e a 500 per le altre.

La metà dei posti di assistente di ruolo istituiti a norma della presente legge, saranno assegnati a cattedre presso cui, nell'anno accademico 1961-62, prestavano servizio assistenti straordinari con almeno 5 anni di servizio di assistente retribuito, anche non continuativi. I relativi concorsi sono riservati agli assistenti straordinari in servizio nell'anno accademico 1961-62 con la predetta anzianità di servizio retribuito.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 e fino all'esercizio finanziario 1968-69, il 40 per cento dei posti di assistente di ruolo istituiti, saranno assegnati a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari, con almeno 5 anni di servizio di assistente

retribuito. Gli assistenti straordinari che partecipano ai concorsi ad essi riservati e non conseguano l'inclusione in terna non possono partecipare ad altri concorsi riservati.

I posti riservati di cui ai precedenti commi, comunque non ricoperti, saranno aggiunti al contingente non riservato ».

La Commissione approva, quindi, come articolo 10-*bis*, il secondo comma dell'articolo 10, che dispone per l'attrezzatura tecnica e scientifica delle scuole ed istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica.

È anche approvato, su proposta del deputato Titomanlio Vittoria, un articolo aggiuntivo, che prevede uno stanziamento di 2.700 milioni per l'organizzazione di corsi di scuola popolare di tipo C.

Al termine della discussione il Ministro Bosco rivolge il suo ringraziamento alla Commissione. I deputati Codignola e Natta rendono dichiarazioni di voto.

La Commissione vota quindi a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge.

## CONVOCAZIONI

### XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Mercoledì 10 gennaio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sul disegno di legge:*

Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 3 (*Approvato dal Senato*) (3451) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: De' Cocci.

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Licenziato per la stampa alle ore 17,30.*